CAMERA DEI DEPUTATI N. 1305-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **VEDOVATO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 3 dicembre 1954 (*Stampato n. 586*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 1954

—

Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950, ed esecuzione della Convenzione stessa

Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione in esame è stata elaborata da una Conferenza internazionale promossa a seguito della risoluzione 369 (IV) della Assemblea generale dell'O. N U. in data 3 dicembre 1949, al fine di dare una disciplina ai vari problemi sorti nei confronti degli scomparsi nell'ultima guerra mondiale per cause militari o per persecuzioni razziali, religiose e politiche; è stata conclusa ed approvata il 6 aprile 1950; è stata aperta, insieme all'Atto finale, all'adesione dei membri delle Nazioni Unite, e dei non membri purché partecipanti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia oppure invitati, su loro richiesta, ad aderirvi dal Consiglio economico e sociale dell'O. N. U. ed è entrata in vigore in virtù della ratifica da parte di alcuni Stati.

Tale Convenzione, il cui campo di applicazione è determinato nell'articolo 1, mira a stabilire, innanzi tutto, quali condizioni debbano ricorrere perché si possa procedere alla pronuncia di dichiarazione di decesso di una persona dispersa, da parte delle autorità competenti *ratione materiae* e *ratione loci*. Contempla poi, l'istituzione di uno speciale ufficio internazionale, nell'ambito dell'organizzazione delle Nazioni Unite, con il compito specifico di tenere uno schedario, ricevere le dichiarazioni di decesso, darne diffusione, e prevenire che due o più giudizi concernenti la stessa persona vengano celebrati in Paesi diversi. Disciplina, infine, le commissioni rogatorie, da effettuarsi dagli Stati contraenti secondo la loro legislazione normale, la pratica da essi seguita in tale materia e le convenzioni dai medesimi concluse e da concludere.

L'Italia è stata invitata ad aderire alla Convenzione con una risoluzione adottata all'unanimità, il 10 aprile 1953, dal Consiglio economico e sociale dell'O. N. U.

Il relatore ritiene che la Camera possa dare il suo consenso alla adesione dell'Italia alla Convenzione in questione.

VEDOVATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.